

# COMUNE DI CASTELTERMINI

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)



**DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA**

**A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE**

**AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 56 DELLA LEGGE 244/2007, COME MODIFICATO**

**DALL'ART. 46 DEL D.L. 25.06.2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE 133/2008.**

Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 15-02-2011

Pubblicato all'albo pretorio on line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**COMUNE di CASTELTERMINI**

*Provincia di Agrigento*



Si attesta che il presente atto e' stato  
pubblicato all'albo on-line del Comune  
dal 07-03-2011 al 06-04-2011 al n° 285  
Casteltermini li 07-04-2011

Il Responsabile della pubblicazione on-line

**Vincenzo Schillaci**



## ART. 1 OGGETTO

1. Oggetto della presente disciplina è il conferimento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti esterni all'ente e in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in conformità alle disposizioni vigenti di cui all'art. 110 comma 6 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", all'art. 7 comma 6 e seguenti D.Lgs n. 165 del 31 marzo 2001 così come novellato anche dall'art. 3 comma 76 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) e dall'art. 46 del D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge 133/2008 e all'art. 3 commi 55, 56, 57 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008).
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt.li 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
3. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt.li 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile
4. Gli incarichi oggetto del presente regolamento sono espletati senza vincolo di subordinazione e non comportano l'inserimento nella struttura organizzativa dell'ente.
5. Gli incarichi di lavoro autonomo oggetto del presente regolamento riguardano:
  - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) incarichi di ricerca riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
  - c) consulenze consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
  - d) altre collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale.

## ART. 2 PRESUPPOSTI

1. Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi in argomento è l'assenza o l'impossibilità di utilizzare risorse umane dell'ente per assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione del cui esito dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento di incarico od in apposita relazione del Responsabile della posizione organizzativa di riferimento.
2. Il soggetto incaricato, dovrà aver maturato adeguata esperienza ed essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si può prescindere dal requisito di comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da

professionisti iscritti in ordini o in albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio.

4. Il Consiglio può approvare uno specifico "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma", o può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella relazione previsionale e programmatica, secondo quanto previsto nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione Pubblica n.31/2008.

### ART. 3 SELEZIONE DEI SOGGETTI ESTERNI

1. I soggetti cui affidare incarichi occasionali o di natura coordinata e continuativa, vengono individuati mediante procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali, previa emanazione da parte del Responsabile di P.O. competente, di un avviso pubblico da pubblicarsi all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale del Comune, per almeno otto giorni, e contenente:

- a) l'oggetto, il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico, indicandone la struttura burocratica di riferimento e il responsabile del procedimento;
- c) la durata ed eventuali ipotesi di sospensione della prestazione;
- d) il compenso previsto e tutte le relative informazioni sulla tipologia, periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale;
- e) i criteri di valutazione, con la specificazione che al curriculum viene attribuito un punteggio complessivo sulla base dei seguenti elementi di valutazione, in ragione della tipologia dell'incarico da conferire:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- eventuale riduzione sui tempi di realizzazione e sul compenso;
- ulteriori elementi correlati alla specificità dell'incarico ed evidenziati nell'avviso;

f) il termine di scadenza entro cui presentare le istanze di partecipazione con allegato "curriculum vitae et studiorum".

2. Per la determinazione del compenso si fa riferimento alla natura e alla tipologia dell'incarico, alla complessità dell'attività richiesta e alla durata, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Il compenso inerente incarichi di collaborazione coordinata e continuativa va determinato - qualora possibile - commisurandolo, in ragione alla tipologia di attività svolta, in maniera analoga a quello previsto dal vigente CCNL per il personale degli EE.LL., con riferimento alla posizione iniziale della categoria in cui è possibile inquadrare l'attività oggetto dell'incarico.

3. La determinazione del compenso (con specifico riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative) effettuata ai sensi del comma precedente, non modifica in alcun modo la natura degli incarichi, caratterizzati dall'autonomia della prestazione, rimanendo il riferimento al compenso economico del personale degli enti locali unicamente un parametro di determinazione utile per uniformità di criteri.





## **ART. 4 AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

1. L'Amministrazione, sussistendone i presupposti di legge (con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 3 commi 55, 56, 57 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, nel testo modificato dall'art. 46, comma 2 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008) procede alla selezione dei soggetti esterni, ai quali conferire incarichi di collaborazione autonoma, valutando la professionalità e la specializzazione dei candidati sulla base delle istanze presentate e dei curricula allegati e sulla base dei criteri di valutazione contenuti nell'avviso di selezione. Il Responsabile di P.O. dell'Area di pertinenza, elaborerà un giudizio sintetico complessivo per ciascun candidato, sulla base dei superiori criteri, e trasmetterà la relazione al Sindaco. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il responsabile di P.O. ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nell'avviso pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione gratuita di personale dell'ente.
2. La nomina è disposta dal Sindaco, con i poteri di cui all'art. 13 comma 1 della L.R. n. 7/1992, con determinazione motivata che dia contezza dell'esistenza dei superiori presupposti, dando mandato al Responsabile dell'Area di pertinenza, incaricato della P.O., di procedere con ulteriore provvedimento all'affidamento formale dell'incarico con impegno di spesa e alla sottoscrizione del contratto, sulla base di quanto contenuto nell'avviso di selezione e nel provvedimento di affidamento dell'incarico.
3. Il provvedimento di nomina e di affidamento dell'incarico devono altresì dare conto dei seguenti elementi:
  - qualificazione professionale;
  - esperienze maturate;
  - specializzazione professionale inerente allo specifico incarico da conferire.
4. L'incarico può essere affidato anche nel caso in cui, nei termini prescritti, sia pervenuta una sola istanza, purché il candidato presenti i requisiti e la professionalità richiesti per il conferimento dell'incarico.
5. Il provvedimento del Responsabile di P.O. di affidamento dell'incarico è pubblicato nel sito web ufficiale del Comune.
6. Ai sensi dell'art. 3 comma 18 legge 244/2007, i contratti di cui al presente regolamento hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.
7. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
8. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
  - durata della collaborazione;
  - luogo di svolgimento;
  - oggetto della prestazione;
  - compenso della collaborazione.

## **ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO**

1. La durata dell'incarico, precisata nell'avviso pubblico, è determinata in rapporto alla tipologia dell'incarico ed all'effettivo perdurare delle esigenze.

2. L'affidamento dell'incarico può essere prorogato dal Sindaco, dando contezza della permanenza dei presupposti che ne hanno determinato l'esigenza, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.
3. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.



#### **ART.6 LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA PER INCARICHI**

1. Nel rispetto di quanto prescritto dalle disposizioni legislative in vigore, l'amministrazione può affidare annualmente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti esterni all'ente per una spesa annua complessiva non superiore a quella prevista a tal fine nel bilancio di previsione. Tale somma s'intende comprensiva di ogni onere previdenziale ed assistenziale.
2. L'importo di cui sopra non comprende la spesa per i componenti degli organismi di controllo interno, dell'organismo di valutazione, dell'organo di revisione e comunque per tutte le tipologie escluse dalla disciplina del presente regolamento.

#### **ART. 7 ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
  - a) gli incarichi inerenti appalti di lavori o di beni e servizi di cui al D.Lgs. n.163/2006;
  - b) gli incarichi di rappresentanza e patrocinio legale;
  - c) le prestazioni consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
  - d) la nomina dei componenti degli organismi di controllo interno, revisori dei conti, dei componenti l'organismo di valutazione e del controllo di gestione, di componenti commissioni di concorso o di gara;
  - e) gli incarichi di esperto del Sindaco ex art. 14 L.R. n.7/92;
  - f) gli incarichi a titolo gratuito;
  - g) gli incarichi per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabile, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
2. Si può prescindere dal ricorso alla procedura comparativa, salvo per quanto riguarda il limite di spesa di cui all'articolo precedente, che va comunque rispettato, per gli incarichi meramente occasionali, caratterizzati da un rapporto "intuitu personae" e da un importo equiparabile ad un rimborso spese e comunque non superiore ad € 1.500,00 OLTRE IVA e congruo a remunerare l'attività svolta, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera occasionale, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001. Nei limiti di spesa di cui al presente comma si può prescindere altresì dalla procedura comparativa in caso di particolare e comprovata urgenza.
3. Va effettuata comunque la pubblicazione dell'affidamento dell'incarico che prevede un compenso, nel sito web ufficiale del Comune.

**ART. 8**  
**VERIFICA DELL'ESECUZIONE E BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

**ART. 9**  
**CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'ente.
2. Gli atti di spesa superiore a 5 mila euro devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione regionale della Corte dei conti, secondo le modalità fissate dalla sezione stessa.
3. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3, comma 57 della legge 244/2007, il presente regolamento è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti di Palermo, entro trenta giorni dall'adozione

**ART. 10**  
**AFFIDAMENTO INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare del dirigente competente e determina responsabilità erariale.

**ART. 11**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. La presente disciplina, avente natura regolamentare, è soggetta alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore secondo le modalità previste all'articolo 16 dello Statuto Comunale. Il regolamento deve essere pubblicato nel sito web ufficiale del Comune.
2. Le relative disposizioni si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e/o statali vincolanti e non derogabili dalla potestà statutaria dell'ente. In tali casi, in attesa della formale modificazione, si applica la normativa di rango superiore.
3. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3, comma 57 legge 244/2007 il presente provvedimento è trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di Palermo entro trenta giorni dall'adozione.